


Allegato alla deliberazione
n. 21 del 30/6/2011

COMUNE DI NONE



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA VARIAZIONE
DELL'ALIQUTA DI COMPARTICIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE**

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.lgs 18 agosto 2000 n.ro 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F), istituita - a norma dell'art. 48, comma 10 Legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, Legge 16 giugno 1998, n. 191 - dall'art. 1 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 Legge 13 maggio 1999, n.ro 133 e dall'art. 6, comma 12, L 23 dicembre 1999, n. 488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2

Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di None, ai sensi del D.Lgs 28 settembre 1998, n.ro 360 e s.m.i.

Articolo 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti in contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di None, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'aliquota fissata dal Comune ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 5

Variazione dell'aliquota

L'aliquota è fissata dall'anno 2011 nella misura di 0,2 punti percentuali. La deliberazione di variazione della misura dell'aliquota ha efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito individuato con D.M 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Interno.

